

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1966

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911,  
concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, nel quadro degli adempimenti previsti dal Trattato di Roma in merito alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati agricoli dei sei Paesi membri della Comunità economica europea, con i decreti-legge 30 luglio 1962, n. 955, 11 settembre

1963, n. 1181, e 23 dicembre 1964, n. 1351, convertiti rispettivamente nelle leggi 28 settembre 1962, n. 1433, 3 novembre 1963, numero 1463, e 19 febbraio 1965, n. 28, venne instaurato il regime dei prelievi per i prodotti compresi nei Regolamenti comunitari nn. 19, 20, 21 e 22 riguardanti, rispettiva-

mente il settore dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame nonchè dei Regolamenti comunitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64 riguardanti rispettivamente i settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.

Il regime dei prelievi comporta, come è noto, la sospensione dei dazi doganali vigenti per i prodotti oggetto dei relativi regolamenti comunitari e la riscossione, in loro vece, di un diritto variabile (prelievo) generalmente basato sulle differenze dei prezzi del mercato del Paese esportatore nei confronti dei prezzi del mercato del Paese importatore.

In data 22 settembre 1966 il Consiglio della Comunità economica europea ha adottato il regolamento n. 136/66 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Detto regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 1966, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea e la data di applicazione del relativo regime degli scambi previsto da detto regolamento è stata fissata per alcuni prodotti al 10 novembre 1966 e per altri prodotti al 1° luglio 1967.

Considerata la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione nel settore dei grassi al suddetto regolamento CEE n. 136/66, come a suo tempo è stato operato nei riguardi dell'attuazione del regime dei prelievi negli altri settori già regolamentati, è stato emanato il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, con il quale è stato stabilito:

1) con l'articolo 1, il particolare regime di scambi previsto per i prodotti oggetto del regolamento comunitario 136/66, prevedendo per alcuni prodotti l'applicazione dei dazi nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento stesso e per altri prodotti, per i quali è stabilita l'applicazione dei prelievi, la sospensione della riscossione degli attuali dazi doganali;

2) con l'articolo 2, sono stati stabiliti i principi ed i criteri per la determinazione dell'ammontare dei prelievi, e le particolari

modalità perchè questi vengano resi di pubblica ragione;

3) con l'articolo 3, sono stati disciplinati gli scambi intercomunitari dei prodotti stessi;

4) con l'articolo 4, è stata prevista la possibilità di concedere alla esportazione i rimborsi previsti dal regolamento comunitario di che trattasi ed è stata attribuita al Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati, la facoltà di formare l'elenco dei prodotti da ammettersi eventualmente all'agevolazione, unitamente alla determinazione degli ammontari e delle norme e condizioni da osservare per usufruire del beneficio. A tale riguardo, è da notare che le disposizioni della Comunità lasciano ai singoli Stati membri la facoltà di accordare o meno le restituzioni in questione, all'evidente scopo di poter salvaguardare sia la produzione nazionale che il mantenimento delle tradizionali correnti di esportazione;

5) con l'articolo 5, sono stati determinati i principi per la fissazione dell'ammontare dei rimborsi di cui al precedente articolo 4 e sono state stabilite le modalità per la pubblicazione delle aliquote;

6) con l'articolo 6, è stata inquadrata nell'ambito delle leggi e dei regolamenti doganali, l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle eventuali restituzioni disciplinate dal regolamento comunitario in esame;

7) con l'articolo 7, in attuazione delle analoghe norme comunitarie, è stata prevista la facoltà di subordinare l'importazione e l'esportazione dei prodotti del settore dei grassi al rilascio di un certificato di importazione o di esportazione, demandando al Ministro del commercio con l'estero di concerto con gli altri Ministri interessati la facoltà di stabilire l'elenco dei prodotti da sottoporre all'anzidetta disciplina;

8) con l'articolo 8, sono state stabilite le modalità e le condizioni per il rilascio dei certificati di cui al precedente articolo, demandando allo stesso Ministro del com-

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mercio con l'estero l'emanazione del relativo decreto;

9) con l'articolo 9, sono state stabilite le condizioni e le modalità per l'adozione delle misure di salvaguardia, consentite dai regolamenti comunitari, quando se ne ravvisi la necessità;

10) con gli articoli 10 e 11, sono state stabilite le modalità di mutua assistenza amministrativa, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale comunitario nel campo dei prelievi agricoli;

11) con l'articolo 12, è stata stabilita la procedura di risoluzione delle controversie che potrebbero insorgere, tra l'Amministrazione doganale ed i privati operatori, in sede di applicazione dei dazi, dei prelievi agricoli e delle relative restituzioni, disciplinati dai regolamenti comunitari, esten-

dendo a tale settore le stesse norme attualmente in vigore per la risoluzione delle controversie in materia di dazi di importazione;

12) con l'articolo 13, è stato provveduto a determinare i capitoli di bilancio delle entrate ai quali dovrà affluire il gettito derivante dall'applicazione dei prelievi agricoli in questione;

13) con l'articolo 14, è stato previsto l'ammontare della spesa derivante dalla corresponsione di eventuali rimborsi per i prodotti agricoli esportati, precisandone i mezzi di copertura e si autorizza il Ministro del tesoro a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio;

14) con l'articolo 15, infine, è stata stabilita l'entrata in vigore del provvedimento.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi.

ALLEGATO

*Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 1966, edizione straordinaria.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il Regolamento n. 136 adottato il 22 settembre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, e le relative norme di applicazione, per la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Vista la decisione della Commissione della Comunità economica europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei regolamenti sopraindicati, con cui viene disposta l'istituzione di un nuovo modello di certificato di circolazione destinato a comprovare, negli scambi tra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti a regime dei prelievi agricoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di applicazione approvato con regio-decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433;

Visto il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963 n. 1463;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28;

Vista la Tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità al Regolamento comunitario n. 136/66;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

## Art. 1.

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi stabilito dal regolamento comunitario n. 136 adottato in data 22 settembre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e dei frutti oleosi, nonché dei grassi di origine vegetale o estratti da pesci o da mammiferi marini:

*a)* i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)*, *b)* e *d)* del citato regolamento n. 136 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 136 e dalle relative norme di applicazione;

*b)* è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere *c)* ed *e)* del citato Regolamento comunitario n. 136.

## Art. 2.

I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dal Regolamento comunitario indicato all'articolo 1 del presente decreto sono riscossi secondo i principi ed i criteri stabiliti dai relativi Regolamenti comunitari e in base alle aliquote periodicamente determinate dai competenti Organi della Comunità economica europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1<sup>a</sup> classe e sono riportati settimanalmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

## Art. 3.

A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'articolo 1 del presente decreto non è consentita la esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità economica europea, dei prodotti indicati al medesimo articolo 1 nella fabbricazione dei quali sono stati utilizzati prodotti di qualsiasi specie che non siano in libera pratica.

## Art. 4.

A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'articolo 1 del presente decreto per i prodotti di cui allo stesso articolo 1 possono essere accordati rimborsi all'esportazione o alla produzione secondo i principi ed i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario indicato nel medesimo articolo 1 e dalle relative norme di applicazione.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle agevolazioni previste dal comma precedente e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonché la misura delle agevolazioni nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionate nello stesso comma.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonché la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.

## Art. 5.

L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente articolo 4 è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario citato all'articolo 1 e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità economica europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1<sup>a</sup> classe e sono settimanalmente riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

## Art. 6.

Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali.

## Art. 7.

L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi terzi, nonché l'esportazione dei prodotti stessi verso gli Stati membri della Comunità economica europea o verso i Paesi terzi, può essere subordinata alla presentazione di un certificato di importazione o di esportazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e il commercio, saranno stabiliti i prodotti per i quali è richiesta la presentazione del certificato di importazione o di esportazione di cui al paragrafo precedente.

## Art. 8.

Le domande per il rilascio dei certificati di importazione e di esportazione dei prodotti di cui al comma secondo dell'articolo 7 vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo articolo 9, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero del commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne la importazione e l'esportazione, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonché per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria ed il commercio.

Per ottenere il certificato di importazione o di esportazione, di cui al primo comma, l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio con l'estero apposita istanza contenente tutti i dati relativi all'operazione da compiere.

## Art. 9.

Quando dall'importazione o dall'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, possono essere disposte misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria ed il commercio.

## Art. 10.

I prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dal Regolamento comunitario n. 136/66 relative alla eliminazione dei dazi e dei prelievi agricoli negli scambi tra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione rilasciato nei modi stabiliti dalle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità economica europea.

Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che la identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

La presentazione del certificato di circolazione di cui al primo comma del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

## Art. 11.

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto che rispondono alle condizioni stabilite dal Regolamento comunitario n. 136/66 relativo alla eliminazione dei dazi e dei prelievi negli scambi tra gli altri Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione in conformità alle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità economica europea, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

## Art. 12.

Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative alla applicazione dei dazi, dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal Testo unico delle leggi approvato con regio-decreto 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni ed aggiunte.

## Art. 13.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.

## Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del presente decreto, valutate in lire centocinquantomilioni fino al 31 dicembre 1966 ed in lire unmiliardocinquecentomilioni per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente articolo 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'articolo 1 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1966.

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI —  
COLOMBO — PIERACCINI —  
RESTIVO — ANDREOTTI —  
TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.